Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 9 ottobre 1926** — **Numero 235**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A.L.I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1984. — REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1678.
Approvazione dello statuto della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro . . . Pag. 4489

1985. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1671.
Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Poggio Renatico . . . . Pag. 4492

1986. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1679.
Modificazione del perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo . . . . Pag. 4493

1987. — REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. 1683.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore . . . . . Pag. 4493

1988. — REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 1674.
Sostituzione dell'articolo 4 delle norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto, approvate col R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272 . . . . Pag. 4503

1989. — REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1680.
Riordinamento della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno . . . . Pag. 4504

1990. — REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1676.
Indennità di mestiere ai sottufficiali assistenti del Genio aeronautico . . . . Pag. 4504

1991. — REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. 1669.
Modificazione dello statuto del Regio collegio Maria Adelaide, in Palermo . . . . Pag. 4504

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: Comunicazione . . . . . . Pag. 4505

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza: Estrazione di cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale . . . . Pag. 4505

Ministero dell'interno: Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale estera denominata «Evian Cachat» . . . . Pag. 4505

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4505
Dazi doganali . . . . Pag. 4505
Perdita di certificati . . . . Pag. 4506

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Abbruciamento di titoli e cedole, riscontro e collocamento nelle urne di schede ed elenco dei titoli estratti il 1° ottobre 1926, e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1984.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1678.

Approvazione dello statuto della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

Veduta la domanda in data 8 luglio 1926 presentata dalla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro per ottenere l'approvazione del testo di statuto deliberato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 1° luglio 1926;

Veduto il testo dello statuto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, composto di 21 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 30. — CASATI.

Statuto della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, istituita con la convenzione 18 febbraio 1883 (approvata con legge 8 luglio 1883, n. 1473), e riordinata col R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, è ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede centrale in Roma e sedi compartimentali e uffici dipendenti nelle città del Regno che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

La Cassa nazionale è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La Cassa nazionale ha per iscopo di esercitare direttamente o per conto di terzi l'assicurazione e la riassicurazione per gli infortuni sul lavoro in conformità delle leggi e decreti vigenti nel Regno e nelle Colonie e tutti gli altri compiti ai quali sia autorizzata da altre leggi, decreti e disposizioni ministeriali che abbiano riferimento alle finalità dell'Istituto.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è tenuta distinta da quella di ogni altra forma di attività dell'Istituto.

La Cassa nazionale provvede a cure medico-chirurgiche, fisioterapiche ed ortopediche, ed alla rieducazione funzionale e professionale, anche mediante propri istituti, ospedali, ambulatori e posti di pronto soccorso sia nei riguardi dei propri assicurati, sia nei riguardi di operai assicurati presso altri istituti o in genere di invalidi del lavoro.

TITOLO II.

Organi della Cassa.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1° approva lo statuto della Cassa e ne delibera le modificazioni;

2° approva i regolamenti tecnici;

3° delibera le condizioni generali delle polizze di assicurazione e le condizioni generali di riassicurazione, nonchè i modi di assunzione dei contratti relativi, specialmente per quelli attinenti ai rischi di maggiore entità;

4° vigila sulla regolare applicazione delle tariffe dei premi per le varie forme di assicurazione;

5° approva il regolamento degli uffici e quello per il personale;

6° delibera sull'istituzione dei compartimenti di assicurazione e sull'impianto di sedi e di agenzie;

7° provvede all'impiego dei fondi;

8° delibera i criteri per la ripartizione delle spese generali tra le singole gestioni dell'Istituto;

9° forma ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonchè i rendiconti delle singole gestioni, secondo le norme stabilite dal Ministero dell'economia nazionale;

10° delibera sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute degli immobili, sulle costituzioni di ipoteca e sui consensi per cancellazione, surrogazioni o restrizioni di ipoteche;

11° delibera su tutti gli argomenti demandatigli dal Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, e dal presente statuto, e sugli altri che il presidente sottopone al suo esame.

Le deliberazioni di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere approvate con Regio decreto promosso dal Ministro per la economia nazionale, e quelle di cui ai numeri 3, 8 e 9 debbono essere approvate con decreto del Ministro predetto.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta ogni bimestre, o, quando occorra, in termine più breve, per invito del presidente o per deliberazione del Comitato esecutivo o del Comitato di cui all'art. 21. Esso deve essere altresì convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri in carica.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato per telegramma almeno tre giorni avanti quello dell'adunanza.

Il rappresentante del Ministero delle colonie, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, fa parte del Consiglio secondo il disposto dell'art. 35 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 8 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente, dai due vice-presidenti e da due membri scelti dal Consiglio di am-

ministrazione nel proprio seno. Qualora la scelta non cada sui rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e delle finanze, detti rappresentanti possono essere aggregati al Comitato per deliberazione del Consiglio.

Il Comitato esecutivo dura in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Comitato si riunisce, per invito del presidente, di regola una volta al mese: per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri: le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico delle sedi centrale e compartimentali e degli altri organi locali: nomina il personale; delibera sulle promozioni e sulle sanzioni disciplinari in quanto non demandate al direttore generale e sulle dispense dal servizio degli impiegati; delibera sull'impiego dei fondi secondo le deliberazioni di massima del Consiglio di amministrazione. Ed in genere, delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione e su quelli che non siano espressamente riservati alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed, in caso di urgenza, anche su quelli riservati al Consiglio, salvo riferirne in questi due ultimi casi allo stesso Consiglio per la ratifica nella sua prima adunanza successiva.

Art. 8.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio o del Comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dall'ufficio, da dichiararsi, su proposta del Consiglio di amministrazione e previa comunicazione all'interessato, con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Quando per qualsiasi motivo si verifichi nel Consiglio una vacanza, il presidente della Cassa ne dà comunicazione al Ministro per l'economia nazionale perchè si provveda alla nomina del nuovo consigliere.

Art. 9.

Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio e del Comitato sono tenute da un funzionario della Cassa designato dal Consiglio stesso, su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il Consiglio o il Comitato deliberino di tenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

I verbali del Consiglio e del Comitato sono letti ed approvati nella tornata del Comitato immediatamente successiva; essi sono firmati dal presidente e dal direttore generale o dal presidente e da un consigliere se si tratti di questioni che interessino personalmente il direttore generale.

Art. 10.

La rappresentanza legale della Cassa nazionale spetta al presidente, salvo quanto è disposto nel comma seguente.

La rappresentanza legale spetta:

a) al direttore generale nei giudizi tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonchè in tutti gli atti pei quali la rappresentanza gli sia stata delegata dal presidente;

b) ai capi dei compartimenti in tutto quanto riguarda i contratti di assicurazione e la liquidazione degli infortuni di competenza del compartimento, nonchè i giudizi relativi.

Il presidente o, per le questioni di propria competenza, il direttore generale ed i capi di compartimento potranno delegare, di volta in volta, in determinati atti, altri funzionari dell'Istituto.

La costituzione della Cassa nazionale come parte civile nei procedimenti penali ed i ricorsi della Cassa medesima avanti la Cassazione del Regno, il Consiglio di Stato e la Commissione arbitrale centrale per gli infortuni in agricoltura, nonchè la resistenza ai ricorsi stessi, sono autorizzati dal presidente.

Art. 11.

Il presidente firma, insieme con il direttore generale, gli atti che importino impegni legali per la Cassa nazionale, salvo per gli atti la cui firma sia delegata dal Consiglio al solo direttore generale.

Il presidente, per imprescindibili motivi di urgenza, può emettere provvedimenti su tutte le materie di competenza del Comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne al Comitato nella sua prima adunanza successiva.

Art. 12.

I vice-presidenti durano in carica fino all'ordinaria scadenza triennale dall'ufficio di consiglieri.

In mancanza del vice presidente di turno la sostituzione del presidente nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo spetta all'altro vice presidente; mancando anche questo, al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

Art. 13.

I sindaci debbono:

1° rivedere e controllare le scritture contabili;

2° fare ispezioni e riscontri di cassa;

3° rivedere il bilancio annuale consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione.

I sindaci debbono esser invitati ad assistere a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il direttore generale è a capo di tutti i servizi della Cassa; provvede alla gestione ordinaria di questi; sovraintende a tutto il personale, provvede alla sua assegnazione negli uffici e nelle sedi ed ai trasferimenti, ne cura la disciplina; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; firma la corrispondenza, le dichiarazioni ed i documenti riguardanti la gestione; controfirma gli atti che importino impegno per l'Istituto.

Il direttore generale può prendere provvedimenti di urgenza relativi al personale, anche se di competenza del Comitato, salvo a riferirne a questo per la ratifica nella prima riunione.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Gli impiegati della Cassa, esclusi quelli già di ruolo alla approvazione del presente statuto, sono assunti con contratti a tempo secondo le norme ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento del personale. Gli impiegati di ruolo possono optare per i contratti a tempo.

Con la qualità di impiegato dell'Istituto sono incompatibili:

1° qualunque impiego pubblico o privato;

2° l'esercizio di qualsiasi industria e commercio o professione, salvo che si tratti di persone addette a particolari servizi tecnici, e previo, in tali casi, il consenso del Comitato esecutivo.

Il regolamento del personale stabilirà le condizioni per le prestazioni pei servizi medici e legali.

TITOLO III.

Bilancio ed ordinamento finanziario.

Art. 16.

L'esercizio finanziario della Cassa nazionale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre successivo dal direttore generale al Comitato; dopo l'esame e l'approvazione del Comitato, il bilancio è rimesso ai sindaci che ne devono riferire, nel termine di 30 giorni, al Consiglio di amministrazione.

Entro 15 gorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio deve essere rimesso al Ministero dell'economia nazionale con la relazione dei sindaci.

Art. 17.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità designati dal Consiglio di amministrazione;

c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione; di regola gli immobili debbono essere destinati per uso di uffici o di servizi della Cassa o di abitazioni degli impiegati della Cassa stessa.

L'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili debbono effettuarsi per deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo;

d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

E' consentito alla Cassa nazionale di conservare gli attuali impieghi anche in forme non previste nel presente articolo, salvo a procedere gradatamente alla loro eliminazione.

Art. 18.

Il patrimonio netto della Cassa al 31 dicembre 1926, quale risulterà dopo prelevate, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, una somma per la costituzione di un fondo di riserva straordinaria di rischio e una somma per integrazione dei fondi di previdenza del personale in dipendenza del riordinamento dell'Istituto, sarà destinato alla costituzione di un fondo di assistenza per gli infortunati e loro vedove ed orfani.

I redditi netti del fondo di assistenza, assieme ai proventi derivanti da istituti o da enti per conto dei quali sia prestata l'assistenza dell'organizzazione sanitaria della Cassa, saranno erogati per gli scopi di cui al terzo comma dell'articolo 2 e per gli altri di assistenza agli infortunati e loro vedove ed orfani oltre il trattamento corrisposto per obbligo di legge, secondo le norme che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Gli utili netti di bilancio saranno erogati fino a tre decimi al fondo di riserva straordinario di rischio finchè questo abbia raggiunto o si mantenga uguale al dieci per cento del cumulo dei premi di competenza del precedente esercizio; per tre decimi a disposizione del Consiglio di amministrazione che li potrà erogare in premi di operosità al personale e in quegli altri scopi che crederà del caso; per il residuo in aggiunta ai redditi del fondo di assistenza.

TITOLO IV.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 20.

Entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto il Consiglio di amministrazione provvederà all'approvazione del nuovo regolamento degli uffici che stabilirà l'ordinamento dei servizi della Cassa nazionale e del nuovo regolamento per il personale che stabilirà lo stato giuridico ed economico e le disposizioni di previdenza per il personale dell'Istituto.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di costituire uno speciale Comitato per la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Detto Comitato sarà formato dal presidente, dai due rappresentanti dei datori di lavoro agricolo, dai due rappresentanti degli assicurati agricoli, dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze. A detto Comitato spetteranno, per quanto si attiene alla gestione predetta, tutti i poteri e le facoltà demandate dal presente statuto al Comitato esecutivo, al quale tuttavia rimane devoluta tutta la materia riguardante il personale della Cassa. A detto Comitato si applicano le norme stabilite dal presente statuto per il Comitato esecutivo.

E' in facoltà del presidente di convocare in unica riunione i membri dei due Comitati per decidere su questioni che eventualmente interessino contemporaneamente le due gestioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1985.**

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1671.**

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Poggio Renatico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Poggio Renatico sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 23. — CASATI.

N.B. — La pianta del piano verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione **1986.**

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1679.**

Modificazione del perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511;
Vista la deliberazione presa nella seduta 26 agosto corrente anno dalla Commissione amministratrice dell'ente autonomo del Parco predetto;
Considerato che, per il raggiungimento dei fini del Parco medesimo, si rende necessario estendere il perimetro di esso a taluni terreni limitrofi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo è esteso al territorio segnato sulla carta annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro 253, *foglio* 31. — CASATI.

N. B. — La carta del perimetro verrà pubblicata soltanto nella Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione **1987.**

REGIO DECRETO 26 agosto 1926, n. **1683.**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il suddetto regolamento entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1926.
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 35. — CASATI.

Regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

TITOLO I.

Della iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 1.

L'avvocato, che accetta nel suo ufficio un praticante, rilascia nell'atto dell'accettazione un certificato, il quale è iscritto secondo l'ordine di presentazione in un registro a matrice, tenuto dalla segreteria del consiglio dell'ordine presso cui trovasi iscritto l'avvocato. Il registro è numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del consiglio stesso.

Art. 2.

L'iscrizione enuncia il nome, il cognome, il luogo della nascita e della residenza del praticante, l'indicazione della data della laurea e della università da cui venne conferita,

il nome dell'avvocato che rilasciò il certificato di ammissione alla pratica.

Un duplicato dell'iscrizione, distaccato dal registro e firmato dal segretario, è rimesso al praticante.

Art. 3.

Il tempo della pratica si computa a favore dell'aspirante dal giorno della iscrizione del certificato di ammissione, di cui all'articolo precedente.

Gli eventuali periodi di interruzione della pratica sono sottratti nel computo del periodo di tempo stabilito dalla legge.

Art. 4.

Il praticante, che passi da uno ad altro ufficio di avvocato, deve entro un mese farne dichiarazione alla segreteria del consiglio dell'ordine, presentando il certificato di avere adempiuto ai doveri della pratica presso l'avvocato di cui lascia l'ufficio, ed il certificato di accettazione dell'avvocato, presso cui intende continuare la pratica.

Del seguìto cambiamento viene fatta menzione nel registro dei praticanti.

Art. 5.

Alla fine di ciascun anno di pratica, il praticante deve presentare al consiglio dell'ordine una relazione scritta, circostanziata ed accompagnata dalle opportune allegazioni, circa la sua attività durante il corso dell'anno, esponendo le principali questioni di diritto, che ha avuto occasione di esaminare e di vedere decise, discutendone i termini e la risoluzione. Questa relazione deve essere controfirmata dall'avvocato, presso il quale viene compiuta la pratica, a garanzia della verità dei fatti in essa esposti e della necessaria osservanza del segreto professionale.

Art. 6.

La frequenza delle udienze civili e penali è comprovata mediante certificato del cancelliere della corte o del tribunale, vistato dal presidente, da rilasciarsi alla fine di ogni anno. Il praticante, nel presentare annualmente al Consiglio dell'ordine questi certificati, deve accompagnarli con una ragionata relazione circa le più importanti cause civili e penali, alla discussione delle quali avrà assistito.

Art. 7.

Il consiglio dell'ordine, nel rilasciare il certificato di cui al successivo art. 11, deve prendere in speciale esame tutti gli atti relativi al compimento della pratica, indicando i motivi specifici, per il quale ritiene che l'aspirante abbia atteso alla pratica stessa lodevolmente e proficuamente.

Art. 8.

Agli effetti della pratica di avvocato, può tener luogo della frequenza di uno studio di avvocato, per un periodo non superiore a due anni, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, sempre successivamente alla laurea, e con proficuo risultato, di un seminario o altro istituto costituito presso una Università del Regno e dove i giovani siano addestrati alla pratica forense. Tali seminari o istituti devono essere riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia. In questo caso il praticante deve presentare, oltre un certificato della competente autorità accademica comprovante la frequenza ed il profitto, una relazione analoga a quella di cui al precedente art. 5.

Il servizio effettivo prestato ai sensi della seconda parte del n. 5 dell'art. 12 della legge 25 marzo 1926, n. 453, deve risultare da analoghi certificati dell'autorità, presso la quale il servizio fu prestato. Per i vice-pretori onorari il certificato deve contenere l'indicazione delle sentenze pronunziate, delle istruttorie e degli altri atti compiuti.

Art. 9.

Il Ministro della giustizia stabilisce ogni anno, con suo decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno 90 giorni prima, i giorni, in cui si svolgeranno le prove scritte dell'esame, di cui all'art. 13 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Con lo stesso decreto stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e nomina la commissione esaminatrice. Oltre al presidente ed ai membri effettivi, può nominare un presidente supplente e sei membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti degli effettivi, per assicurare il regolare funzionamento della commissione medesima.

Ove vengano a mancare i membri designati dal consiglio superiore o questo non abbia potuto fare la designazione, provvede d'ufficio il Ministro alla nomina.

Art. 10.

La commissione esaminatrice ha la sua sede presso il Ministero della giustizia. Esercitano le funzioni di segretario magistrati addetti al ministero con funzioni amministrative, delegati di volta in volta dal Ministro.

Ai membri della Commissione, che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri della stessa commissione, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Art. 11.

Il candidato deve presentare la domanda di ammissione al Ministero della giustizia, allegando:

1° il certificato del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, attestante che egli ha atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense e frequentate le udienze civili e penali per il periodo di tempo voluto e nei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento;

2° il titolo originale di laurea in giurisprudenza, conseguito presso una Università del Regno autorizzata a conferirlo o il titolo accademico conseguito all'estero, che, dalla competente autorità accademica italiana sia stato dichiarato equivalente, a tutti gli effetti, alla laurea conferita dalle Università del Regno, giusta le disposizioni dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

3° il documento, da cui risulti il pagamento della tassa di ammissione agli esami, stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Il Ministero della giustizia accerta la regolarità delle domande e delle relative documentazioni e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. Questo elenco deve essere depositato nella segreteria della commissione per comunicazione agli aspiranti, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'inizio degli esami.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice si riunisce mezz'ora prima di quella fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia, sulla quale deve svolgersi la prova, e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema viene scritto in un foglio, che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.

Quindi alla presenza dei candidati si procede al sorteggio di una delle tre buste ed alla pubblicazione del tema, contenuto nella busta sorteggiata.

I temi debbono essere formulati in modo da dar luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica, in cui il candidato possa dar saggio della sua conoscenza dei principii e delle dottrine relative, e ad una parte pratica, in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi pratici controversi.

Art. 13.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento d'identificazione, che sia stato loro eventualmente rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio ovvero autenticata dal sindaco con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.

Art. 14.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi all'esame i candidati, che giungano dopo incominciata tale dettatura.

I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente di questa. Essi non possono conferire tra loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. E' escluso dall'esame colui, che contravvenga a tale divieto o in genere a quelle disposizioni, che siano date per assicurare la sincerità dell'esame stesso.

Durante tutto il tempo, in cui si svolge la prova, debbono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti la commissione, ai quali è affidata la polizia degli esami.

Art. 15.

I candidati non possono portare seco libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare, sui testi preventivamente verificati dalla commissione alla quale debbono essere rimessi almeno tre giorni prima, i codici, le leggi e i decreti dello Stato. Sono esclusi dall'esame coloro che siano comunque trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie vietati dal presente articolo.

L'esclusione è ordinata dai due commissari presenti all'esame: in caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.

Art. 16.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, lo chiude in una busta. Entro di questa deve avere prima inserita altra busta più piccola, chiusa, contenente un foglietto col proprio nome, cognome, paternità e residenza.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti la commissione presenti, il quale appone sulla busta esterna l'indicazione della materia, la propria sottoscrizione e sui margini centrali l'impronta del sigillo della commissione in ceralacca.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate alla segreteria, previa raccolta di esse in uno o più pacchi suggellati e firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione.

Art. 17.

La commissione procede nel più breve tempo alla revisione dei lavori scritti. Verificata l'integrità dei pacchi e delle singole buste, procede all'apertura della busta grande contenente il lavoro del candidato. Il segretario appone immediatamente su questa busta, sulla busta piccola racchiudente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

Subito dopo la lettura di ciascun lavoro, la commissione assegna al medesimo un numero di punti colle norme indicate nell'art. 21.

Nel caso che la commissione abbia accertato che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla l'esame del candidato. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati, che siansi comunque fatti riconoscere.

Art. 18.

Finita la lettura e deliberato il voto, il segretario lo nota immediatamente in tutte lettere, a piedi del lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminate la revisione e la votazione rispetto a tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.

Art. 19.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in tutte le prove scritte. L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato, per comunicazione ai candidati, nella segreteria insieme coll'ordinanza del presidente, che fissa il giorno, l'ora ed il luogo, in cui avranno inizio le prove orali, osservato il termine di almeno 15 giorni tra il deposito dell'elenco suddetto e tale inizio.

Art. 20.

Le prove orali sono pubbliche e debbono durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.

Terminata la prova di ciascun candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 21, e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che sarà fissato dalla commissione. Terminato il primo appello, se ne fa immediatamente un secondo. Il candidato, che non siasi presentato nè al primo, nè al secondo appello, perde il diritto all'esame.

Art. 21.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa pel numero dei componenti la commissione, costituisce il punto assegnato al candidato per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro, che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale.

Art. 22.

Di tutte le operazioni attinenti agli esami, a cura del segretario, è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

L'elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame, con la indicazione dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, è sottoscritto dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario ed è consegnato al Ministro della giustizia. Copia di tale elenco è trasmessa al Consiglio superiore forense ed a tutti i Consigli dell'Ordine degli avvocati.

Art. 23.

Tutti gli atti della commissione sono trasmessi alla segreteria del Consiglio superiore forense, che provvede alla loro conservazione e alla restituzione dei diplomi di laurea ai candidati.

Il candidato che ha conseguito la idoneità può ottenere un certificato con la indicazione dei voti riportati.

Art. 24.

Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami.

Egli può intervenire in seno alla Commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e, sentito il parere del Consiglio superiore forense, ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

Art. 25.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere l'elenco di tutti i documenti allegati. In essa l'aspirante stesso deve dichiarare, sul suo onore, che egli non trovasi in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Per l'accertamento della condizione di cui all'art. 12, n. 3, della legge 25 marzo 1926, n. 453 e della condizione, di cui all'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, il consiglio ha il dovere di procedere alle più rigorose indagini sui precedenti di colui che richiede l'iscrizione, a meno che i componenti il consiglio stesso dichiarino di poterle omettere per conoscenza personale. Tali indagini non debbono prescindere da quei fatti, che, pur riferendosi al passato, si riflettono colle loro conseguenze morali tuttora nel presente.

Art. 27.

Qualora il consiglio, in seguito alle indagini effettuate, ritenga che vi sia fondato motivo di dubitare circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, delibera, nel termine di cui all'art. 15, comma 3°, della legge 25 marzo 1926, n. 453, di aprire una formale istruttoria. Questa deliberazione è notificata all'aspirante.

L'istruttoria ed il susseguente giudizio si svolgono nelle forme stabilite dal presente regolamento per il procedimento disciplinare.

Art. 28.

L'aspirante all'iscrizione può impedire ed arrestare in qualunque momento il corso del procedimento, dichiarando, con atto diretto al consiglio dell'ordine, di rinunziare all'iscrizione.

Art. 29.

La decisione del consiglio, con cui viene accordata o negata l'iscrizione, è motivata, e, per cura del segretario, nel termine di dieci giorni è notificata all'aspirante ed al pubblico ministero presso la corte d'appello.

Qualora il Consiglio non deliberi entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 3°, della legge 25 marzo 1926, n. 453, l'aspirante può ricorrere al Consiglio superiore forense nei venti giorni successivi.

Art. 30.

Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a norma dell'articolo 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, debbono dimostrare al consiglio superiore forense l'effettivo esercizio decennale della professione mediante certificati rilasciati dai cancellieri delle corti d'appello e dei tribunali, contenenti l'elenco delle cause trattate dall'aspirante coll'indicazione dei nomi delle parti e dell'oggetto relativo.

Art. 31.

Il trasferimento da uno ad altro albo, a norma dell'art. 16 della legge 25 marzo 1926, n. 453, deve essere domandato al consiglio dell'ordine, presso il quale si vuole trasferire l'iscrizione.

La domanda è corredata, oltrechè dai documenti comprovanti le condizioni volute dalla legge, da una dichiarazione di nulla osta rilasciata dal consiglio dell'ordine, dal quale si vuole trasferire la iscrizione. In seguito alla nuova iscrizione, da parteciparsi dall'una all'altra segreteria, viene cancellata l'antica.

TITOLO II.

Della iscrizione nell'albo dei procuratori.

Art. 32.

Per la pratica da compiersi dagli aspiranti all'iscrizione nell'albo dei procuratori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme del presente regolamento dall'articolo 1 all'articolo 7.

La relazione di cui all'articolo 5 riguarderà specialmente questioni di diritto processuale e quella di cui all'articolo 6 si riferirà specialmente allo svolgimento pratico di procedimenti varii di cognizione e di esecuzione.

Art. 33.

L'esame di concorso, previsto dall'articolo 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, viene bandito ogni anno con decreto del ministro della giustizia da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del ministero almeno novanta giorni prima. Col medesimo decreto sono stabiliti i giorni, nei quali avranno luogo le prove scritte, il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, ed il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi; inoltre per ciascuna sede di esami è nominata la rispettiva commissione esaminatrice, con i relativi supplenti, come al precedente articolo 9.

Qualora un consiglio dell'ordine dei procuratori omettesse di fare per la composizione della commissione le designazioni di sua competenza, provvede d'ufficio il ministro alle designazioni anche al di fuori dei componenti il consiglio stesso.

Art. 34.

Possono essere ammessi agli esami anche i procuratori già iscritti in un albo. La domanda di ammissione non implica rinunzia alla iscrizione.

Art. 35.

Ciascuna commissione esaminatrice ha la sede presso il rispettivo consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della corte d'appello e fa uso nei suoi atti del sigillo di questo consiglio.

La segreteria del consiglio funziona come segreteria della commissione esaminatrice.

Ai membri della commissione, che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri della stessa Commissione, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Art. 36.

Il candidato deve presentare la domanda di ammissione all'esame alla Commissione esaminatrice, la quale delibera sull'ammissione.

Si osservano, per quanto siano applicabili, le norme stabilite nel presente regolamento dall'art. 11 e seguenti per gli esami di avvocato.

Nei temi per le prove scritte viene richiesta ai candidati anche la formulazione di atti del procedimento.

Art. 37.

Gli atti della commissione esaminatrice sono trasmessi alla segreteria del rispettivo consiglio dell'ordine dei procuratori, presso cui hanno avuto luogo gli esami, che provvede alla loro conservazione ed alla restituzione del diploma di laurea ai candidati.

Art. 38.

La commissione esaminatrice forma, con la indicazione delle rispettive votazioni, la graduatoria di merito dei candidati, che abbiano riportata l'idoneità, sino a raggiungere il numero massimo dei nuovi procuratori, che a tenore del bando di concorso possono essere iscritti complessivamente negli albi dei collegi compresi nel distretto della corte d'appello; forma inoltre l'elenco generale di tutti i candidati che hanno sostenuto l'esame, con la indicazione dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale.

La graduatoria e l'elenco generale sono sottoscritti dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario, e sono depositati, per comunicazione ai candidati, nella segreteria.

Art. 39.

Copia della graduatoria e dell'elenco, sottoscritta dal presidente e dal segretario, è trasmessa al ministro della giustizia ed a tutti i consigli dell'ordine dei procuratori compresi nel distretto della corte d'appello.

Art. 40.

L'aspirante, che sia riuscito vincitore del concorso secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti, può, entro due mesi dalla pubblicazione dell'esito dell'esame, presentare domanda di iscrizione al consiglio dell'ordine a tenore dell'art. 23 della legge 25 marzo 1926, n. 453, elencando nella domanda i documenti che egli presenta per comprovare il possesso dei requisiti voluti dalla legge.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante, il quale deve altresì dichiarare, sul suo onore, che egli non trovasi in alcuno dei casi di incompatibilità stabiliti dalla legge.

Art. 41.

L'aspirante che non possa ottenere l'iscrizione nell'albo del collegio presso cui l'ha domandata, per essere rimasti coperti i nuovi posti assegnati a quel collegio da altri candidati aventi diritto a preferenza, può nel termine di 15 giorni dalla ricevuta notificazione dell'esito negativo della sua domanda, presentare domanda d'iscrizione nell'albo di altro collegio compreso nel distretto della corte d'appello. In caso di esito negativo per il suindicato motivo anche di questa domanda, può, nel termine di 15 giorni dalla notificazione, presentare nuova domanda per l'albo di altro collegio compreso nel distretto della corte d'appello e così di seguito.

Art. 42.

Per l'accertamento delle condizioni, di cui all'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747 e di cui all'art. 20 n. 1 in relazione all'art .12, n .3 della legge 25 marzo 1926, n. 453, si osservano le disposizioni degli articoli 26, 27 e 28 del presente regolamento.

Art. 43.

Alla decisione del consiglio in ordine alla domanda di iscrizione si applicano le disposizioni dell'art. 29 del presente regolamento.

Art. 44.

Il trasferimento, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 24 della legge 25 marzo 1926, n. 453, non va soggetto a limitazione di numero. Tuttavia quando, con l'accoglimento delle domande di trasferimento presentate, il numero dei procuratori iscritti nell'albo risultasse eccessivo in relazione al lavoro giudiziario, il Consiglio può sospendere l'esame delle domande stesse fino a che non si siano verificate nell'albo sufficienti vacanze. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso da parte di qualunque interessato al Consiglio superiore forense entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Nel fare le proposte di cui all'art. 21 della legge stessa, il consiglio dell'ordine tiene conto dei trasferimenti che si presume debbano aver luogo nell'anno successivo.

Per le modalità del trasferimento si osservano le disposizioni dell'art. 31 del presente regolamento.

TITOLO III.

Dei collegi e dei consigli.

Art. 45.

La convocazione delle adunanze del collegio si fa con apposito avviso, pubblicato nelle sale di udienza della corte di appello e del tribunale almeno 15 giorni prima.

L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazio-

ne. Trattandosi di elezioni, stabilisce anche il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

Della convocazione è data inoltre notizia, a cura della segreteria e per mezzo della posta, a ciascuno iscritto.

Art. 46.

L'elezione dei membri del consiglio dell'ordine ha luogo a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, per mezzo di schede contenenti un numero di nomi corrispondente a quello dei membri da eleggersi.

Un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 47.

Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al ministro della giustizia.

Art. 48.

Non ottenendo la maggioranza assoluta dei voti un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggersi, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Art. 49.

In caso di parità di voti, è preferito il più anziano, e, fra coloro che abbiano eguale anzianità, il maggiore di età.

Art. 50.

Il presidente del consiglio nominato a norma del penultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, convoca il consiglio stesso per la relativa costituzione e per la nomina del vice presidente, del segretario e del tesoriere. Sino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in funzione il consiglio precedente.

Art. 51.

Il segretario redige e conserva i verbali delle adunanze del collegio e del consiglio; tiene i registri che saranno prescritti dal consiglio per il regolare andamento dei servizi; conserva, debitamente catalogate, tutte le posizioni personali dei singoli praticanti e dei singoli iscritti nell'albo del collegio.

In mancanza del segretario, ne fa le veci il meno anziano per età fra i componenti il consiglio.

Art. 52.

Il tesoriere è custode responsabile dei fondi appartenenti al collegio. Egli provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento dei mandati, che sono spediti dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

1. Registro a madre e figlia per le somme che riscuote con quietanze;
2. Registro di introito ed esito;
3. Registro dei mandati di pagamento.

Art. 53.

Il consiglio delibera il proprio regolamento interno, nonchè l'organico dei propri impiegati con i relativi assegni.

Il regolamento è sottoposto all'approvazione del consiglio superiore forense.

Art. 54.

Nessuna spesa, oltre quelle previste nel bilancio, può essere ordinata, se non in seguito a deliberazione dell'assemblea del collegio, approvata dal consiglio superiore forense.

Art. 55.

Gli atti del consiglio dell'ordine sono sottoscritti dal presidente e dal segretario; le decisioni nei giudizi disciplinari sono firmate da tutti i membri che vi hanno partecipato.

TITOLO IV.

Del consiglio superiore forense.

Art. 56.

Ogni quattro anni, nel mese di marzo, i singoli consigli degli ordini degli avvocati e dei procuratori di ciascun distretto di corte d'appello procedono all'elezione del membro del consiglio superiore forense spettante al distretto stesso.

S'intende eletto quel candidato, che ha riportato il maggior numero di voti. Ciascun consiglio rappresenta un voto per ogni cento iscritti sino a 500 iscritti, ed un voto per ogni 300 iscritti dai 500 iscritti in su.

Ogni consiglio comunica il risultato della propria votazione al ministro della giustizia, che, verificata l'osservanza delle forme di legge e delle condizioni di eleggibilità, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con la proclamazione degli eletti nel Bollettino del Ministero.

Subito dopo il ministro della giustizia promuove il decreto Reale di nomina degli altri membri del consiglio.

Art. 57.

Per la validità delle sedute del consiglio superiore è necessaria la presenza dei due quinti dei suoi componenti.

Art. 58.

Il ricorso di cui al n. 3 dell'art. 44 della legge 25 marzo 1926 n. 453 si propone mediante dichiarazione depositata nella segreteria del consiglio dell'ordine, che ha emesso l'atto impugnato. La dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi, sui quali il ricorso si fonda.

Art. 59.

La dichiarazione, di cui all'articolo precedente, deve essere, a cura della segreteria, notificata, nel termine di dieci giorni, alle altre parti interessate.

Queste possono, al pari del ricorrente, durante i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, esaminare nella segreteria il ricorso, oltre gli atti e i documenti relativi al ricorso stesso, e presentare documenti e memorie.

Art. 60.

Il ricorrente e le parti, cui fu fatta la notificazione a norma dell'articolo precedente, debbono, con dichiarazione

depositata nella segreteria nello stesso termine di quindici giorni, fare elezione di domicilio in Roma, con indicazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione; altrimenti tutte le successive notificazioni occorrenti sono loro fatte nella segreteria del consiglio superiore forense.

Art. 61.

La segreteria, spirato il termine stabilito dall'art. 59, trasmette il ricorso, gli atti, i documenti e le memorie, riuniti in fascicolo con relativo indice, alla segreteria del Consiglio superiore forense.

Art. 62.

La segreteria del consiglio superiore forense, presa nota del ricevimento del fascicolo in apposito registro, lo trasmette al pubblico ministero presso la corte di cassazione del Regno, che ne farà restituzione entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 63.

Avvenuta la restituzione, il segretario presenta il fascicolo al presidente del consiglio superiore forense, il quale nomina un consigliere relatore e fissa la seduta, in cui avrà luogo la discussione.

Dieci giorni almeno prima della seduta, il segretario ne dà avviso, per mezzo di lettera raccomandata, alle parti nel domicilio eletto, nonchè al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Art. 64.

Il ricorso è discusso in seduta pubblica.

La polizia e la disciplina della seduta spettano al presidente. Sono osservate, per quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 382, 383 e 384 del codice di procedura penale.

Il consigliere nominato fa la relazione. Indi le parti sono ammesse a sostenere i rispettivi assunti personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale, di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e munito di speciale mandato.

Il rappresentante del pubblico ministero presso la corte di cassazione del Regno ha per ultimo la parola.

Art. 65.

L'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la Corte di cassazione del Regno alla seduta, in cui si discute il ricorso, è facoltativo; è però obbligatorio, quando il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero, o quando si tratti di ricorso avverso decisione che abbia pronunziato la radiazione o la cancellazione dall'albo.

Art. 66.

La decisione del ricorso è deliberata in Camera di consiglio, osservate le norme dell'art. 413 del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.

Alla deliberazione assiste con voto consultivo il rappresentante del pubblico ministero.

Art. 67.

La decisione è pronunziata nel nome del Re. Essa deve contenere l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le domande delle parti e le conclusioni del pubblico ministero, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione di tutti i membri del consiglio, che vi hanno preso parte.

La pubblicazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria del consiglio.

Art. 68.

Il segretario del consiglio cura la notifica della decisione alle parti e al pubblico ministero, agli effetti della decorrenza del termine, di cui al capoverso dell'art. 45 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Art. 69.

Il consiglio dell'ordine del collegio, del quale fa parte l'avvocato od il procuratore, a cui la decisione si riferisce, provvede alla esecuzione della decisione stessa.

Art. 70.

Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione non ha effetto sospensivo.

Il detto ricorso deve contenere, oltre alla sottoscrizione del ricorrente, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi su cui si fonda, nonchè l'elezione di domicilio del ricorrente in Roma con indicazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione. Esso è presentato, insieme colla decisione impugnata, nella cancelleria della corte medesima nel termine di legge.

Il ricorso del pubblico ministero è notificato all'interessato a cura del cancelliere, nel termine di dieci giorni successivi alla presentazione nella cancelleria. L'interessato può, nei 15 giorni successivi a tale notifica, presentare nella cancelleria un contro-ricorso nelle medesime forme del ricorso.

Il segretario del consiglio superiore forense, debitamente richiesto, trasmette al cancelliere della corte tutti gli atti del procedimento, a cui il ricorso si riferisce.

Il primo presidente, in seguito alla presentazione del ricorso fatta dal cancelliere, ne ordina la comunicazione al pubblico ministero, nomina un consigliere relatore e fissa l'udienza, in cui il ricorso stesso sarà discusso.

In questa udienza l'interessato, che ne avrà avuto notificazione dal cancelliere almeno dieci giorni prima, può esporre le sue ragioni e le sue istanze personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, e munito di mandato speciale. Il pubblico ministero prende le sue conclusioni.

Per tutto il resto si osservano le norme generali del procedimento civile dinanzi la Corte di cassazione.

Art. 71.

Entro dieci giorni dalla data dell'assemblea, che li ha deliberati, ogni consiglio locale trasmette al consiglio superiore forense per la debita approvazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, con la copia del verbale dell'assemblea stessa.

Il consiglio superiore delibera non più tardi del quarantesimo giorno dal ricevimento. Esso può richiedere tutte le spiegazioni e giustificazioni, che ritenga opportuno.

Art. 72.

Il membro del consiglio superiore, che senza giustificato motivo non si presenti a tre convocazioni successive del consiglio, può essere dichiarato decaduto e sostituito sino al compimento del quadriennio con altro avvocato avente i requisiti di eleggibilità, mediante decreto Reale promosso dal Ministero della giustizia.

Nello stesso modo si procede durante il quadriennio alla sostituzione dei membri dimissionari, defunti o cancellati dall'albo.

Art. 73.

Ai membri del consiglio superiore, che non facciano parte dell'amministrazione dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari dello Stato di grado 5°, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. Ai membri dello stesso consiglio, che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al proprio grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Art. 74.

Il consigliere segretario è coadiuvato da un ufficio di segreteria, composto di un direttore, avente grado di giudice di tribunale, di due funzionari di cancelleria e di due impiegati della carriera d'ordine del ministero della giustizia.

Art. 75.

Il consiglio superiore forense delibera il suo regolamento interno. Il presidente stabilisce le norme speciali da osservarsi dalla segreteria in ordine ai vari procedimenti.

TITOLO V.

Dei procedimenti disciplinari dinanzi ai consigli locali.

Art. 76.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio, in seguito a deliberazione del consiglio ad iniziativa di uno o più membri del consiglio.

Il presidente nomina un consigliere istruttore.

Art. 77.

Il consigliere istruttore raccoglie il materiale probatorio, richiede alle autorità le opportune notizie ed informazioni, esamina i testimoni, compie gli atti istruttori del caso; nel momento, che egli ritiene opportuno, contesta all'incolpato l'addebito e ne riceve le eventuali deduzioni e difese.

Il consigliere istruttore riferisce per iscritto al consiglio, il quale, con decisione motivata, pronunzia se si debba far luogo a giudizio disciplinare. Questa decisione è pubblicata e notificata a norma del successivo articolo 81.

Art. 78.

Deciso il giudizio disciplinare, il presidente, con provvedimento da notificarsi all'incolpato sotto l'osservanza del termine stabilito dall'art. 52 della legge 25 marzo 1926, n. 453, stabilisce la seduta in cui il giudizio stesso dovrà svolgersi. Il provvedimento contiene sommariamente i termini della imputazione, ordina la comparizione dell'incolpato dinanzi al consiglio per essere sentito nelle sue difese e dispone la citazione dei testimoni indicati come necessari dal consigliere istruttore.

Il presidente con suo successivo provvedimento può anche ordinare la citazione di quegli altri testimoni, che l'incolpato abbia indotto con atto indicante le rispettive posizioni e depositato nella segreteria del consiglio almeno cinque giorni prima della seduta stabilita e che appaiano necessari ai fini del giudizio disciplinare.

Art. 79.

Nella seduta stabilita il consigliere istruttore fa la relazione, vengono esaminati i testimoni e le parti sono ammesse a svolgere ed illustrare le loro istanze.

L'incolpato, che potrà essere assistito da un avvocato, ha per ultimo la parola.

Qualora l'incolpato non si presenti, nè giustifichi un legittimo impedimento, si provvede in sua assenza.

Art. 80.

Chiusa la discussione, il consiglio delibera la sua decisione, osservate, per quanto siano applicabili, le norme dell'art. 413 del codice di procedura penale.

La decisione viene pronunziata nel nome del Re. Essa deve contenere l'esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno della pronunzia e le sottoscrizioni di tutti i consiglieri che vi hanno preso parte.

La sospensione dall'esercizio della professione di avvocato dà luogo alla sospensione dall'esercizio della professione di procuratore e viceversa.

Art. 81.

La decisione è pubblicata col deposito del suo originale nella segreteria.

Il segretario del consiglio ne cura la notificazione all'incolpato ed al pubblico ministero presso la corte di appello od il tribunale della sede del consiglio.

Art. 82.

Qualora non sia presentato ricorso nel termine prescritto, la decisione diventa definitiva.

Il ricorso al consiglio superiore forense ha effetto sospensivo.

Art. 83.

Agli effetti della cancellazione dall'albo, nei casi di cui ai nn. 1 a 5 dell'art. 25 della legge 25 marzo 1926, n. 453, il consiglio formula i motivi, che possono dar luogo alla cancellazione stessa e stabilisce il termine dentro cui l'interessato potrà depositare nella segreteria del consiglio le sue deduzioni ed osservazioni. Questa deliberazione è notificata all'interessato a cura del segretario.

Decorso il termine stabilito, il consiglio pronunzia in ordine alla cancellazione con decisione motivata.

La decisione, che ordina la cancellazione, è a cura del segretario notificata all'interessato.

Il ricorso dell'interessato al consiglio superiore forense ha effetto sospensivo.

Le disposizioni stabilite nell'art. 25, ultimo capoverso, della legge predetta riguardano tanto l'avvocato come il procuratore e si applicano anche ai casi di cancellazione per morosità, perdita della cittadinanza o dell'esercizio dei diritti civili e inadempimento dell'obbligo della residenza.

TITOLO VI.

Delle associazioni sindacali di avvocati e procuratori legalmente riconosciute.

Art. 84.

Dove esiste l'associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, a termini dell'art. 2 della legge 3 aprile 1926, n. 563, questa deve comunicare, ai consigli locali degli ordini degli avvocati e dei procuratori il suo statuto, la sua sede ed il nome del legittimo rappresentante.

Art. 85.

Cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni del consiglio dell'ordine degli avvocati o dei procuratori, il le-

gittimo rappresentante dell'associazione trasmette al ministro della giustizia, al presidente della corte d'appello ed al presidente del consiglio dell'ordine la lista dei soci nominati a far parte dell'eligendo consiglio, a norma dell'articolo 6 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

Art. 86.

Il legittimo rappresentante dell'associazione, al principio di ogni anno, comunica al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati ed a quello del consiglio dell'ordine dei procuratori i nomi dei soci estranei ai consigli medesimi, che l'associazione delega a rappresentarla nel corso dell'anno per promuovere e sostenere le eventuali azioni disciplinari e per proporre le eventuali impugnative, a norma dell'art. 4 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

Art. 87.

Il delegato dell'associazione, riportata speciale autorizzazione da parte degli organi dirigenti della associazione sindacale delegante, promuove l'azione disciplinare con ricorso da lui sottoscritto e diretto al presidente del consiglio dell'ordine. Al ricorso deve essere allegata, in copia certificata conforme dal legittimo rappresentante dell'associazione, l'autorizzazione suddetta.

Art. 88.

Il delegato dell'associazione ha facoltà di intervenire in tutti gli atti dell'istruttoria, di presentare documenti, di indurre testimoni e di proporre al consigliere istruttore ogni più opportuna deduzione e richiesta.

Art. 89.

Il delegato dell'associazione ha facoltà di intervenire alla seduta del consiglio, in cui si svolge il giudizio disciplinare e di prendervi la parola.

Art. 90.

L'associazione, per mezzo del suo delegato e sotto l'osservanza delle forme sopra stabilite, può anche intervenire nei giudizi disciplinari promossi su istanza di altri o d'ufficio.

Art. 91.

Agli effetti della impugnativa, di cui all'art. 4 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, debbono essere notificati, a cura del segretario del consiglio dell'ordine, al legittimo rappresentante della locale associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, tutti i provvedimenti del consiglio medesimo in materia disciplinare, o in materia di iscrizioni, cancellazioni o radiazioni anche in sede di revisione degli albi. Detta notificazione deve seguire contemporaneamente a quella che si fa al pubblico ministero.

L'impugnativa, di cui all'articolo citato, può essere proposta dal socio delegato dell'associazione, anche senza speciale autorizzazione degli organi dirigenti di questa; ma l'impugnativa stessa deve essere ratificata da tali organi dirigenti entro venti giorni dalla sua proposizione.

Art. 92.

In tutti i ricorsi dinanzi al consiglio superiore forense in materia disciplinare, o di iscrizioni, cancellazioni o radiazioni, può intervenire, anche quando non sia ricorrente, l'associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta, costituita nella sede del consiglio che ha emesso il provvedimento impugnato, per mezzo del suo socio delegato od anche del socio delegato dell'associazione sindacale di Roma formalmente incaricato.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 93.

Il presidente della corte o del tribunale, dinanzi a cui l'avvocato od il procuratore ha prestato il prescritto giuramento, ne dà comunicazione immediatamente al presidente del consiglio dell'ordine rispettivo.

Gli avvocati ed i procuratori, che per ragione di trasferimento sono iscritti in altro albo, debbono, prima di essere ammessi all'esercizio professionale in base alla nuova iscrizione, prestare il giuramento prescritto dall'art. 10 della legge 25 marzo 1926, n. 453 e dall'art. 2 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

Agli effetti dell'art. 10 sopra ricordato, è posto nell'albo una speciale annotazione accanto ai nomi degli avvocati e dei procuratori, che ancora non abbiano prestato il prescritto giuramento.

Contro coloro che, pur essendo iscritti in un albo di avvocati o di procuratori, compiano atti di esercizio professionale prima della prestazione del prescritto giuramento, si procede dai competenti consigli in via disciplinare, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dagli articoli 185 e 186 del codice penale.

Per coloro che sono attualmente iscritti nell'albo, le disposizioni dei precedenti commi 3° e 4° hanno applicazione dopo tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 94.

Nella revisione degli albi si osservano le norme procedurali stabilite per le cancellazioni o per le radiazioni, secondo che la revisione abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni per le quali può farsi luogo a cancellazione a norma dell'art. 25 della legge 25 marzo 1926, n. 453, oppure abbia per oggetto l'accertamento delle condizioni generali di dignità morale e politica di cui all'art. 12, n. 3, della legge stessa ed all'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1926 n. 747, o delle condizioni speciali di dignità professionale di cui all'art. 50 della legge stessa.

Art. 95.

La revisione straordinaria, alla quale le commissioni reali straordinarie debbono procedere a norma dell'art. 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747, deve essere condotta a termine da parte delle commissioni stesse dentro il 30 giugno 1927.

La locale associazione sindacale di avvocati e procuratori legalmente riconosciuta può farsi rappresentare da un suo socio specialmente delegato per tutto quanto si riferisce a tale revisione straordinaria, osservate le disposizioni del presente regolamento dall'art. 87 all'art. 92, in quanto siano applicabili.

Art. 96.

Le autorità di qualsiasi ordine e grado debbono fornire ai consigli degli ordini tutte le notizie ed informazioni, di cui siano richieste ed alla cui comunicazione non si oppon-

gano gravi ragioni di ordine pubblico; così pure debbono rilasciare gratuitamente copia degli atti e documenti, che non siano oggetto di segreto d'ufficio.

Art. 97.

L'albo deve contenere l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, colla indicazione del loro cognome, nome e paternità, delle onorificenze, titoli accademici e decorazioni di cui fossero insigniti, della sede del loro ufficio e della data di iscrizione.

Nella segreteria del consiglio dell'ordine dei procuratori è tenuto un registro contenente l'elenco dei sostituti, di cui all'art. 8 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Art. 98.

Gli avvocati ed i procuratori hanno l'obbligo di far notare in apposito registro, tenuto dalle segreterie dei rispettivi consigli, l'indicazione della sede del loro ufficio e, nel caso di cambiamento, di far notare la nuova nel termine di otto giorni.

Art. 99.

Venendo presentato al consiglio dell'ordine reclamo per la restituzione di atti di causa e scritture, come all'art. 63 della legge 25 marzo 1926, n. 453, il consiglio, inteso l'avvocato o il procuratore contro cui è rivolto il reclamo, può, prima di ordinare il deposito degli atti e scritture nella propria segreteria, adottare quei provvedimenti che per le speciali contingenze del caso ritenga opportuni.

Se le esigenze della prosecuzione del procedimento, a cui gli atti e scritture si riferiscono, lo richiedano urgentemente, il consiglio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati, contro rilascio di una particolareggiata ricevuta, dal nuovo procuratore od avvocato, il quale deve impegnarsi personalmente a riconsegnare tutto, non appena ciò sia possibile, alla segreteria stessa.

Il procuratore od avvocato, a cui sia domandata la restituzione delle carte, può, giustificando l'esistenza di tale richiesta, chiedere al rispettivo consiglio l'autorizzazione a farsi rilasciare dalla segreteria del consiglio, a pese del cliente, una particolareggiata descrizione delle carte medesime con annotazione della spesa relativa a ciascuna di esse ed anche una copia integrale di quelle carte, per le quali, secondo il giudizio insindacabile del presidente del consiglio stesso, sia necessaria siffatta copia agli effetti della valutazione dell'opera professionale prestata.

Nei casi di assoluta urgenza possono i poteri del consiglio essere esercitati dal presidente, che deve riferirne al consiglio.

Art. 100.

I verbali delle sedute dei consigli sono stesi su apposito registro, vidimato, prima dell'uso, pagina per pagina dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Art. 101.

Il verbale di ciascuna seduta è firmato dal presidente e dal segretario ed è letto ed approvato al principio della seduta successiva. In caso di urgenza può essere letto ed approvato seduta stante.

Art. 102.

In materia di iscrizione negli albi e di cancellazione dai medesimi ed in materia disciplinare, le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme stabilite per gli atti analoghi del procedimento civile.

Art. 103.

Contro qualsiasi componente di un consiglio può essere proposta istanza di ricusazione nei casi previsti dall'art. 43 del codice di procedura penale almeno tre giorni prima della seduta, alla quale dovrebbe partecipare il ricusato.

Sulla ricusazione giudica il consiglio stesso.

Qualora per effetto della ricusazione venga a mancare in un consiglio il numero legale, il procedimento, per il quale fu pronunziata, viene rimesso ad altro consiglio viciniore designato dal consiglio superiore forense.

Art. 104.

Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con la modificazione, che per gli avvocati le maniche della toga sono rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta bianca, per i procuratori con cordoni e nappine di seta nera. Per gli avvocati iscritti nell'albo speciale, di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, i cordoni e le nappine sono di argento.

Gli avvocati ed i procuratori debbono indossarle nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonchè dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge, e dinanzi ai consigli degli ordini ed al consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro, che contravvengono alla presente disposizione.

Art. 105.

Il tocco dei membri dei consigli dell'ordine dei procuratori è fregiato di un cordoncino d'argento; quello dei presidenti dei consigli dell'ordine dei procuratori e dei membri dei consigli dell'ordine degli avvocati di due cordoncini d'argento; quello dei presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei membri del consiglio superiore forense di un gallone d'argento e quello del presidente del consiglio superiore forense di due galloni d'argento.

I membri tutti dei consigli usano la toga ed il tocco con i rispettivi distintivi non solo nelle udienze, ma anche nelle sedute dei consigli in funzione disciplinare.

Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori, legalmente riconosciute, è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito da due filetti di argento, per il segretario dei sindacati di un filetto di argento e per i membri dei direttori di un cordone di seta bianca.

Art. 106.

I ministri di qualunque culto indicati nel comma primo dell'art. 3 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sono gli ecclesiastici che hanno giurisdizione o cura d'anime o che ne fanno ordinariamente le veci.

Agli effetti del terzo comma dell'art. 3 della predetta legge, la retribuzione in misura fissa e periodica della prestazione professionale non basta a costituire l'avvocato od il procuratore nella condizione d'impiegato, quando non concorrano vincoli di dipendenza gerarchica nei riguardi del cliente o di suoi rappresentanti od agenti.

Art. 107.

Coloro, che al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano già compiuta la pratica di avvocato o di procuratore e superato il relativo esame, possono, qualora concorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge, conseguire l'iscrizione nell'albo rispettivamente degli avvocati o dei procuratori senza limitazione di numero.

Art. 108.

Coloro, che al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano compiuta la pratica di avvocato o di procuratore e prestato il relativo esame, senza che ancora ne fosse stato pubblicato il risultato, possono, quando questo sia riuscito favorevole, conseguire l'iscrizione nell'albo rispettivamente degli avvocati o dei procuratori con effetto dal giorno antecedente all'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 109.

Per coloro, che al tempo della entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, avevano già iniziata la pratica di avvocato ed erano già iscritti nell'albo dei procuratori, la durata della pratica è regolata dalla legge anteriore, ferma, per l'iscrizione a suo tempo nell'albo, l'osservanza di tutte le altre condizioni volute dagli articoli 12, 13 e 15 della legge 25 marzo 1926, n. 453 e dal presente regolamento, anche in ordine alle modalità della pratica medesima per il periodo di tempo che fosse tuttora necessario per il suo compimento.

Art. 110.

Sulle domande di trasferimento in corso al giorno dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, si provvede secondo le disposizioni della legge 8 giugno 1874, n. 1938, salva sempre la straordinaria revisione di cui all'art. 7 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 747.

Art. 111.

Coloro, la cui iscrizione negli albi sia rimasta ferma a tenore della prima parte dell'art. 66 della legge 25 marzo 1926, n. 453, debbono mettersi in regola colla condizione della residenza entro il 30 settembre 1927; altrimenti sono passibili delle sanzioni, di cui all'art. 25, n. 4 e 5 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Nondimeno coloro che, al tempo della entrata in vigore della suddetta legge avevano la residenza all'estero, possono conservare la iscrizione nell'albo, pur mantenendo tale residenza, quando risulti, da attestazione delle nostre autorità diplomatiche, che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela degli interessi dei nostri nazionali, che si trovano all'estero.

Art. 112.

A favore degli avvocati e dei procuratori già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, l'iscrizione stessa costituisce titolo per l'esercizio del patrocinio dinanzi al tribunale superiore delle acque, alle sezioni unite della Corte dei conti, al tribunale supremo militare ed alla commissione centrale delle imposte, a norma dell'articolo 67 della legge stessa; nè si fa luogo ad iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 17 della legge.

Gli avvocati, già iscritti al tempo dell'entrata in vigore della legge citata, che aspirino alla iscrizione nell'albo speciale suddetto a tenore del secondo comma dell'art. 67, debbono comprovare l'esercizio quinquennale della professione d'avvocato a norma dell'art. 30 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

Numero di pubblicazione **1988.**

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. **1674.**

Sostituzione dell'articolo 4 delle norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto, approvate col R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, circa il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 205, che modifica l'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, sopra citato;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 delle norme per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto, approvate con R. decreto 26 febbraio 1924, n. 272, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso d'istruzione teorico pratico nel grado di sottotenente di porto, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068, modificato col R. decreto legge 7 febbraio 1926, n. 205, sarà compiuto presso la Regia accademia navale di Livorno; avrà la durata di mesi sei, e comprenderà le seguenti materie di insegnamento:

1° Elementi di navigazione piana — Carte e strumenti nautici — Soluzione pratica di problemi di navigazione — Servizio dei fari e del segnalamento marittimo — Elementi di meteorologia;

2° Tipi, descrizione delle principali parti e caratteristiche delle navi mercantili e da guerra — Elementi di attrezzatura e manovra delle navi, delle imbarcazioni e delle ancore — Regole per evitare gli abbordi in mare — Codice internazionale dei segnali;

3° Studio delle caratteristiche e delle funzioni dei porti e delle spiaggie;

4° Codice e regolamenti della marina mercantile;

5° Commercio marittimo e legislazione commerciale marittima;

6° Nozioni di diritto internazionale marittimo;

7° Servizi di carattere militare affidati agli ufficiali delle Capitanerie di porto;

8° Codice penale militare marittimo — Regolamento di disciplina militare pei corpi della Regia marina;

9° Corsi pratici di lingua francese e inglese;

10° Cenni sulle armi portatili, sull'artiglieria ed armi subacquee — Istruzione pratica militare e marinaresca.

« **Alla fine del corso teorico-pratico, ed in base ai risultati di esso, dal Comando della Regia accademia navale sarà assegnato un punto medio complessivo di merito, espresso in ventesimi, ad ogni sottotenente che ha preso parte al corso.**

« Il punto assegnato concorrerà con gli altri elementi di giudizio, per l'accertamento da parte della Commissione di avanzamento della idoneità al grado di tenente di porto, previsto dall'art. 3 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 205.

« Il tirocinio pratico stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 205, avrà la durata di mesi sei, e sarà compiuto in una o più delle principali Capitanerie di porto ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 26. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1989**.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. **1680**.
Riordinamento della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 2011, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno;
Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 2011, viene modificato nel seguente modo:
« La Regia scuola industriale di tirocinio di Ascoli Piceno comprende una sezione a durata di corso triennale per aggiustatori, tornitori e fabbri meccanici, con corso di perfezionamento per elettricisti ed una sezione a durata di corso triennale per falegnami.
« E' annessa alla Scuola suddetta una scuola di avviamento al lavoro; potrà essere annesso anche un laboratorio-scuola per l'arte della pietra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 32. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1990**.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. **1676**.
Indennità di mestiere ai sottufficiali assistenti del Genio aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica;
Visto il decreto Commissariale 31 marzo 1925, che apporta modificazioni a quello precedente;
Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924, che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi aeronautici;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunata del 2 agosto 1926;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sottufficiali assistenti del Genio aeronautico, è corrisposta l'indennità giornaliera di L. 9, di cui al n. 13 della tabella 3 annessa al regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi aeronautici, approvato con decreto Commissariale 27 giugno 1924.
Tale indennità decorre dal giorno della nomina alla specialità per la quale è stabilita e con effetto dalla data di istituzione della predetta specialità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 28. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1991**.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926, n. **1669**.
Modificazione dello statuto del Regio collegio Maria Adelaide, in Palermo.

N. 1669. R. decreto 6 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato il R. decreto 8 ottobre 1925, n. 2100, e il 1° comma dell'articolo 27 dello statuto del Regio collegio Maria Adelaide, in Palermo, viene così modificato: « La retta annuale per le alunne che, all'inizio dell'anno scolastico (15 ottobre) non abbiano il 10° anno di età è di L. 3500 e per le altre di L. 3900 ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1926.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 29 settembre 1926, n. 5375, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, col quale il Ministero delle finanze è stato autorizzato a concedere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di L. 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Estrazione di cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte seconda, libro 2°, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 novembre 1926, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 per cento vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 7313 cartelle per il complessivo capitale di L. 1,462,600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel secondo semestre 1926, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 73.40 (veggasi « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 10 aprile 1926) restano disponibili L. 95.18 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1927.

b) Estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 2895 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 579,000 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel secondo semestre 1926, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 161.64 (veggasi « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 10 aprile 1926) restano disponibili L. 125.08 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1927.

c) Estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 2781 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 556,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel secondo semestre 1926, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 143.73 (veggasi « Gazzetta Ufficiale » n. 84 del 10 aprile 1926) restano disponibili L. 167.97 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1927.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 57ª estrazione (maggio 1926) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Roma, 6 ottobre 1926.

Il Direttore generale.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale estera denominata « Evian Cachat ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 marzo 1926, n. 74, la Società Acque Minerali di Evians-les-Bains è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Evian-Cachat » dell'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente Cachat in Evian-les-Bains (Haute Savoie, Francia) e di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verde pallido della capacità di circa 88 centilitri portante sul fondo la dicitura S.A.E.M.E. - Evian, e chiuse con tappo « Dan » a capsula d'alluminio con linguette laterali per permetterne l'apertura e marcata in rilievo Evian-Cachat.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 215 x 108 stampate su carta rosa. L'etichetta ha un inquadramento bleu che la divide in tre parti; la parte di sinistra comprende le analisi chimica e batteriologica e attraverso le analisi sono impresse in rosso le parole « Evian-Cachat ». L'inquadramento che separa la parte sinistra dalla centrale porta l'iscrizione « Approbation de l'Accadémie de Médecine » a caratteri neri su fondo bleu. La parte centrale porta dall'alto in basso: Societé Anonime des Eaux Minerales d'Evian-les-Bains - Nombreuses récompenses aux exposition. Exposition Universelle Paris 1900 Hors Concours. Membre du Juris - Evian-Cachat (in caratteri rossi). Segue una veduta del parco della buvette e dello Splendide Hôtel. L'inquadramento che separa la parte centrale dalla parte destra porta l'iscrizione « Autorisation de l'Etat 1826-1878 » a caratteri neri su fondo bleu. Nella parte destra sono inserite notizie sull'acqua, sulle sue proprietà terapeutiche e sul suo uso. Fuori l'inquadramento figurano inoltre le seguenti diciture: in alto « Source Cachat decouverte en 1789, Eaux Minerales Alcalines Naturelles Evian-les-Bains (Haute Savoie) »; a sinistra: « La capsule est marquée Evian-Cachat »; a destra: « Autorisation de l'Etat du 19 septembre 1879 »; in basso, infine, sono riportati gli estremi di autorizzazione alla vendita in Italia; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite dell'8 ottobre 1926.

Francia	73.88	New York	25.715
Svizzera	494.47	Dollaro Canadese	25.62
Londra	124.765	Oro	496.18
Olanda	10.35	Belgrado	45.75
Spagna	382 —	Budapest (pengö)	0.036
Belgio	71.60	Albania (Franco oro)	492 —
Berlino (Marco oro)	6.15	Norvegia	5.65
Vienna (Schillinge)	3.62	Polonia (Sloty)	—
Praga	76.25	Rendita 3,50 %	67.30
Romania	12.90	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	131.58	Rendita 3 % lordo	40.325
Peso Argentino oro	23.98	Consolidato 5 %	87.45
Peso Argentino carta	10.55	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dall'11 al 17 ottobre 1926 è stata fissata in L. 511, rappresentanti 100 dazio nominale e 411 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	242439	Bove Gemma di Antonio, moglie di Gremina Guglielmo di Alfonso, dom. a Somma Vesuviana (Napoli), vincolata . . . . L.	1,500 —
3.50 %	384542	Reutlinger Ernesta di Maurizio, moglie di Rossi Carlo di Raffaele, dom. a Roma, vincolata . . . . »	668.50
Cons. 5 %	276205	Giraudi Giuseppina di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Quargnento (Alessandria) . . . . . »	240 —
3.50 %	97287	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Chieri (Torino) . . . »	210 —
Cons. 5 %	46626	Picchio Angela fu Vittorio, moglie di Guarrona Giovanni, dom. a Castelletto Scazzoso (Alessandria) . . . . »	195 —
3.50 % (1902)	4803 Assegno provvisorio	per la proprietà: Asilo Infantile Giuseppe Ascoli in Massa, amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . » per l'usufrutto: Corsiani Emilia.	2.33
Cons. 5 %	324411 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: De Bellis Francesco fu Giuseppe . . . . »	400 —
		per la proprietà: De Bellis Giuseppe, Anna moglie di Francesco Aprile, Rosalia e Grazia, nubili, di Francesco, dom. a Taranto (Lecce) quali eredi indivisi della loro madre.	
»	138634	Giordano Vera-Luce di Candido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Remo (Porto Maurizio) . . . . . . »	195 —
3.50 %	619260	Ferraro Sabatino fu Luigi, dom. ad Ausonia (Caserta), vincolata. »	38.50
»	403708	Ferracci sac. Alderigo di Domenico, dom. in S. Pietro a Lecore in comune di Signa (Firenze), vincolata . . . . . . »	56 —
»	404428	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	28 —
»	103965	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Colognola in Colli (Verona) . . . . »	7 —
»	138917	Fabbriceria della Chiesta di S. Zeno in Colognola in Colli (Verona) . . . . »	14 —
Cons. 5 %	395588	Iorio Elisa fu Andrea, minore, sotto la patria potestà della madre Di Nisco Eleonora di Pasquale, ved. Iorio dom. a Napoli . »	1,500 —
»	152091	Serra Eugenio, Cornelia, Anna-Maria di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Alberto Serra e Virginia Maglione, dom. in Milano . . . . »	255 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	205128	Torelli Vincenzina fu Carlo-Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Costantini Maria-Antonia di Giovanni, ved. di Torelli Carlo-Luigi, dom. in Apricena (Foggia) . . . . L.	1,250 —
»	340844	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta in Reggiolo (Reggio Emilia) . . . . »	680 —
3.50 %	753049	Parrocchia e beneficio di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	10.50
»	757096	Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	10.50
»	534883	Parrocchia e beneficio di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	3.50
»	203328	Beneficio parrocchiale di S. Pietro in Montelanico (Roma) . . . »	3.50
»	554265	Parrocchia e beneficio di S. Pietro Apostolo in Montelanico (Roma) . . . . »	3.50
Cons. 5 %	224961	Colella Ermenegilda fu Orazio, moglie di Muzi Vincenzo di Ludovico, dom. in Aquila, vincolata . . . . »	550 —
»	224962	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	300 —
»	137231	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	2,400 —
»	362752	Barbagelata Caterina fu Antonio, ved. di Bernucca Silvio interdetta sotto la tutela di Barbagelata Giovanni Battista fu Antonio, dom. a Genova . . . . »	885 —
»	248660 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Lauriano Rosalia intesa Rosetta fu Nicolò, moglie di Ventura Ludovico . . . . »	275 —
		per la proprietà: Ventura Olga di Ludovico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	
»	248661 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . »	275 —
		per la proprietà: Ventura Bianca di Ludovico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	
3.50 %	182738	Papasogli Giampaolo fu Aristide, dom. in Alessandria . . . »	374.50
Cons. 5 %	20580	Guardincerri Emilia fu Antonio, moglie di Giuseppe Musa fu Santo, dom. a New York . . . . »	225 —
»	44803	Viano Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio . . »	25 —
»	44804	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
»	85655	Viani Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio . . »	15 —
3.50 %	431589	Viano Angela fu Giovanni, nubile, dom. a Porto Maurizio . . »	7 —
Cons. 5 %	89924	Prole nata e nascitura di Acuto Pietro fu Giovanni Battista, dom. a Torino . . . . »	225 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria di Trieste.	2857	Pettenel Luigi fu Giacomo . . . . . Capitale L.	500 —
3.50 %	794084 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Arnoletti Carola fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Bergandi Giuseppina, ved. di Arnoletti Carlo, dom. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Bergandi Giuseppina fu Carlo.	70 —
P. N. 5 %	14159 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Giovanni Luigi di Giorgio Giovanni, dom. a Bertigaro frazione del comune di Borzonasca (Genova) . . » per l'usufrutto Cella Giorgio Giovanni fu Agostino, dom. come sopra.	600 —
»	14160 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Luigi di Giorgio Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. come sopra . . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	750 —
3.50 %	400703	Lombardo Maria-Giuseppina detta Giuseppina fu Giovanni, moglie di Cerri Francesco, dom. in Genova, vincolata . . . . »	350 —
»	809776	Rossi Anna fu Giovan Camillo, nubile, dom. a Napoli . . . »	350 —
»	176414	Fabbriceria Parrocchiale di Castion Veronese (Verona) . . . »	224 —
Cons. 5 %	157252	Volpe Chiara fu Antonio, moglie di Perfetti Antimo fu Paolo, dom. a Bitonto (Bari) . . . . »	250 —
»	379805 Certificato di proprietà o di usufrutto	per la proprietà: De Stefani Anna, Maria, Giovanna e Giuseppina di Giuseppe, minori sotto la patria potestà, dom. a Palermo. » per l'usufrutto: Palermo Brigida fu Vito Saverio, moglie di De Stefani Giuseppe.	10 —
Certificato provvisorio pel ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla Regia Tesoreria di Belluno, il 5 ottobre 1923.	1935	Adami Giovanni fu Andrea . . . . Capitale »	1,500 —
3.50 %	219505	Maggi Carolina fu Siro, moglie di Cappellaro dott. Giorgio, dom. a Borgosesia (Novara) . . . . »	301 —
»	255368	Mangiagalli Lucia fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Malagutti Argenide fu Iside, ved. Mangiagalli, dom. a Vigevano (Pavia) . . . . »	305 —
»	22883	Opera Pia SS. Trinità ed Annunziata in Castiglione Cosentino (Cosenza) . . . . »	297.50

Roma, 31 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.